

ALLEGATO A)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 80 MEDICI AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, 2016- 2019, DELLA REGIONE PUGLIA.

Art. 1. (Contingente)

1. E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia relativo agli anni 2016-2019, di numero 80 laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, e in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2. (Requisiti di ammissione)

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di paese non dell'Unione Europea (UE) congiuntamente ad una delle condizioni di seguito indicate: status di familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea e titolarità del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente; titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; titolarità dello status di rifugiato politico ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) laurea in medicina e chirurgia;
- c) abilitazione all'esercizio professionale;
- d) iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.

2. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere già posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di Paese terzo consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d), prima della data di inizio del corso.

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere compilata e inviata attraverso la piattaforma on line del portale della salute della Regione Puglia, collegandosi all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it>.

2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di indizione del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale, "Concorsi". A decorrere dalle ore 9,00, del giorno successivo alla data di pubblicazione del prefato avviso e sino alle ore 12,00 dell'ultimo giorno utile, la piattaforma on-line consentirà l'accesso alla procedura di compilazione della domanda. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato, di diritto, al giorno successivo non festivo.

3. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata osservando le modalità di seguito riportate:

ACQUISIZIONE CODICE DI DOMANDA. Il candidato deve accedere alla piattaforma on line del portale della salute della Regione Puglia, collegandosi all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it>.

Seguendo il percorso → “Operatori” → “Formazione MMG Equivalenza Titoli Alpi” → “Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale” → “Bando on-line”, il candidato deve richiedere il rilascio del proprio codice di domanda, cliccando sul pulsante “**Richiedi Codice Domanda**”. Effettuata la richiesta, il codice di domanda è inviato automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal candidato.

COMPILAZIONE DOMANDA. Acquisito il codice domanda, il candidato deve accedere nuovamente alla piattaforma on line e inserire il codice di domanda inviato dal sistema. Cliccando, quindi, sul pulsante “**Compila Domanda**” deve compilare la domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, a pena di esclusione dal concorso:

- a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) il luogo di residenza;
- c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero di paese non dell'Unione Europea (UE). Il candidato cittadino di paese non dell'Unione Europea (UE) deve dichiarare, altresì, il possesso di una delle condizioni di seguito riportate: status di familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea e titolarità del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente; titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; titolarità dello status di rifugiato politico ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
- e) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma.
- f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'Università presso cui è stato conseguito, l'anno di conseguimento e la sessione di espletamento dell'esame;
- g) di essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto disposto dall'art 2, comma 2, nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di Paese terzo);
- h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (in caso affermativo specificare quale);

INVIO DOMANDA PARTECIPAZIONE. Conclusa la compilazione della domanda, il candidato deve inviare la domanda di partecipazione al concorso cliccando sul pulsante “**Invio Domanda**”. Si precisa, a tal riguardo, che l'invio della domanda non consentirà al candidato di apportare ulteriori modifiche ai dati immessi.

4. Effettuato l'invio della domanda di partecipazione, la piattaforma informatica trasmette automaticamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal candidato, la ricevuta di avvenuto invio della domanda di partecipazione al concorso nonché il modulo domanda in formato pdf generato automaticamente dal sistema.

5. Chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telematica e il rilascio del codice di domanda potranno essere richiesti dal candidato al Centro Servizi attraverso il servizio Richiedi Info disponibile sulla piattaforma on line.

6. Il modulo di domanda generato dal sistema, pena la non ammissione alla prova, deve essere stampato, firmato e consegnato, nel giorno fissato per la prova concorsuale al personale preposto all'identificazione, unitamente alla copia del proprio documento di identità, in corso di validità.

7. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.

8. L'utilizzo di modalità differenti di compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al concorso, rispetto a quelle indicate dal presente bando, ivi compresa la consegna diretta della domanda all'amministrazione regionale, costituiscono motivo di esclusione del candidato dal concorso.

9. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.

10. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. n.104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.

11. Il candidato deve indicare nella domanda un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura. Variazioni relative al predetto indirizzo devono essere tempestivamente comunicate al responsabile del procedimento, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo corsomedicinagenerale@pec.rupar.puglia.it.

12. L'amministrazione non assume responsabilità per le inesatte dichiarazioni rese dal candidato, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

13. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

14. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Puglia per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il

conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4 (Prova d'esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. La prova ha la durata di due ore.

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Puglia.

4. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Puglia.

5. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dato inizio alla prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

6. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Puglia, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 5 (Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del D.Lgs 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente, alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede all'ora indicata dal Ministero della Salute ad aprire il plico

stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario il timbro fornito dalla Regione Puglia e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato è consegnato un plico contenente un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande, il questionario oggetto della prova di esame, le istruzioni per lo svolgimento della prova, due buste di cui una piccola e una grande, una coppia di codice a barre identici, per la correzione e l'abbinamento degli elaborati mediante lettura ottica.

5. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

6. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dal locale assegnato che deve essere efficacemente vigilato. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

7. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

8. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali e dà inizio alla prova.

9. All'atto dell'inizio della prova il candidato deve apporre sul modulo anagrafico e sul modulo delle risposte i codici a barre identici, in precedenza ricevuti.

10. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati comunicare tra loro né verbalmente né per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.

11. Al termine della prova il candidato deve inserire il modulo anagrafico debitamente compilato unitamente al questionario nella busta piccola, chiuderla e sigillarla; inserire la busta piccola, chiusa, unitamente al modulo delle risposte nella busta grande, chiuderla e sigillarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta grande.

12. Pena l'annullamento della prova è vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato.

13. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dai commi precedenti è escluso dalla prova.

14. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6 (Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste grandi contenenti gli elaborati in pacchi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

2. Il giorno fissato per la valutazione della prova i pacchi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione riunita in seduta plenaria e di una rappresentanza di candidati interessati ad assistere alle operazioni di correzione.

La commissione, dopo aver verificato l'integrità dei pacchi, procede all'apertura delle buste grandi e ad estrarre i moduli risposte. I moduli risposte sono corretti mediante lettura ottica. Le buste piccole, ancora sigillate, contenenti i questionari e i moduli anagrafici sono raccolte e custodite dal segretario.

3. Conclusa la correzione degli elaborati, il segretario consegna alla commissione i moduli risposte dei candidati con i punteggi risultanti dalla correzione a lettura ottica. La commissione valida il punteggio assegnato a ciascuna prova e stila un elenco nel quale sono indicati il codice a barre riportato sul modulo risposte e il corrispondente punteggio assegnato. La commissione procede, quindi, all'apertura delle buste piccole contenenti i moduli anagrafici dei candidati e all'abbinamento di quest'ultimi con i moduli risposte. La commissione procede alla validazione dell'esito del processo di abbinamento.

4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

Art. 7 (Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 8 (Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Puglia, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione Puglia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.

4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione Puglia, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria definitiva di merito, a livello regionale, entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5. Ai fini della compilazione della graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo, a parità di punteggio hanno preferenza i candidati con minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, con minore età.

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Puglia, a mezzo pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Puglia.

7. La Regione Puglia, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, procede alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

8. Gli interessati, ai sensi della L.n.241/90 e s.m.i., possono chiedere l'accesso agli atti del concorso, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria, e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 9 (Ammissione al corso)

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, a mezzo comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal candidato sono convocati presso la Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e Accreditamento, Servizio Risorse Umane ed Aziende Sanitarie, per sottoscrivere la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'utile inserimento nel corso. In caso di assenza, senza giustificato motivo, alla predetta convocazione, il candidato si considera rinunciatario.

2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato: esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno; rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 10 (Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata, non oltre il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

2. Entro tale limite la Regione provvederà, mediante comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 11 (Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

- a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
- b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
- c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12 (Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili, da erogarsi a cadenza almeno bimestrale è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 13 (Assicurazione)

1. I medici in formazione debbono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Puglia.

Art. 14 (Disciplina del corso – rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale 2016 – 2019 inizia entro il mese di novembre 2016, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.

E' esclusa l'attivazione nella Regione Puglia di percorsi di formazione in medicina generale a tempo parziale.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs 368/1999 e s.m.i., la durata del corso può essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:

a) la formazione rientri nell'ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'università corredato dal diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato)

b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie.

c) l'attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dall'Università al Ministero della Salute e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l'avvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre, l'elenco delle Università che hanno notificato l'attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione e la durata di tali periodi.

3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione Puglia

4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione Puglia. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

5. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.8.1999 n. 368, e s.m.i..

Art. 15 (Incompatibilità)

1. Il Corso è strutturato a tempo pieno e conseguentemente è inibito al Medico in formazione l'esercizio di attività libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza, ad eccezione delle attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Art. 16 (Procedimento)

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30/11/2016.

2. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Pasquale Marino.